


ooo

Quanto sopra rappresentato è sintetizzato nella tabella in calce alla presente comunicazione.

Si resta a disposizione per quanto di eventuale ulteriore necessità.

• 3 SET. 2019



Comunicazioni alla Commissione UE – Attuazione a livello nazionale del Regolamento (UE) 2016/679 – TABELLA DI SINTESI:

Disposizione del GDPR	Attuazione a livello interno
Art. 51 Autorità di controllo	<p>Art. 1, decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha inserito l'art. 2-bis nel «Codice italiano della privacy» ossia il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196</p> <p style="text-align: center;">TESTO</p> <p style="text-align: center;">Dlgs 196 del 2003, come modificato dal dlgs n. 101 del 2018</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 2-bis (Autorità di controllo)</i></p> <p><i>1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito "Garante", di cui all'articolo 153.</i></p> <p><i>Si richiamano, inoltre le disposizioni contenute nel Codice della privacy, titolo II – "Autorità di controllo indipendente" – Capitolo I, II e III (ossia gli articoli da 153 a 160 bis del Codice della privacy) e, quanto ai poteri sanzionatori del Garante, le disposizioni contenute nel successivo TITOLO III – Sanzioni – CAPO I - Violazioni amministrative (articoli da 161 a 166 del Codice). Specifiche disposizioni sono inoltre dedicate al reclamo proponibile dinanzi al Garante: PARTE III - Tutela dell'interessato e sanzioni - TITOLO I - Tutela amministrativa e giurisdizionale, articoli da 140 bis a 144.</i></p>



Disposizione del GDPR	Attuazione a livello interno
<p>Art. 84 Sanzioni</p>	<p>Art 15, decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato la parte III, titolo I del «Codice italiano della privacy» ossia il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196</p> <p style="text-align: center;">TESTO</p> <p style="text-align: center;">Dlgs 196 del 2003, come modificato dal dlgs n. 101 del 2018</p> <p style="text-align: center;"><i>PARTE III</i> <i>TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo III - Sanzioni</p> <p>Capo I – Violazioni amministrative</p> <p><i>Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)</i></p> <p><i>1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.</i></p> <p><i>2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.35</i></p> <p><i>3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.</i></p> <p><i>4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.</i></p> <p><i>5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al comma 4 configurino una o piu' violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da adottare.</i></p> <p><i>6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore puo'</i></p>

inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono rassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

Capo II - Illeciti penali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Art. 167- bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarre profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato e richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

Art. 167- ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarre profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.

Art. 168 (Verità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.


Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 172 - Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale.

Disposizione del GDPR	Attuazione a livello interno
<p>Art. 85 Trattamento e libertà d'espressione e di informazione</p>	<p>Art. 12, decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato il «Codice italiano della privacy» ossia il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196</p> <p style="text-align: center;">TESTO</p> <p style="text-align: center;">Dlgs 196 del 2003, come modificato dal dlgs n. 101 del 2018</p> <p style="text-align: center;">Titolo XII - Giornalismo, libertà di informazione e di espressione</p> <p><i>Capo I - Profili generali</i></p> <p><i>Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero</i></p> <p><i>1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento al trattamento:</i></p> <p><i>a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;</i></p> <p><i>b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;</i></p> <p><i>c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.</i></p> <p><i>Art. 137 (Disposizioni applicabili)</i></p> <p><i>1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.</i></p> <p><i>2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:</i></p> <p><i>a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;</i></p> <p><i>b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento</i></p> <p><i>3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.</i></p> <p><i>Art. 138 - Segreto professionale</i></p> <p><i>1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.</i></p> <p style="text-align: center;">Capo II - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero</p>



	<p><i>-Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.</p> <p>2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.</p> <p>3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.</p> <p>4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.</p> <p>5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.</p>
--	--

Disposizione del GDPR	Attuazione a livello interno
<p>Art. 88 Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro</p>	<p>Art. 9, decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che ha modificato la parte II, titolo VIII del «Codice italiano della privacy» ossia il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196</p> <p style="text-align: center;">TESTO</p> <p style="text-align: center;">Dlgs 196 del 2003, come modificato dal dlgs n. 101 del 2018</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII - Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro</p> <p><i>Capo I - Profili generali</i></p> <p><i>-Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro)</i></p> <p>1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.</p> <p><i>-Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum)</i></p> <p>1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti</p>

	<p>delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto</p> <p><i>Capo II - Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro</i></p> <p><i>Art. 113 Raccolta di dati e pertinenza</i></p> <p>1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300 nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.</p> <p><i>Capo III - Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro</i></p> <p><i>Art. 114 (Garanzie in materia di controllo a distanza)</i></p> <p>1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.</p> <p><i>Art. 115 (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)</i></p> <p>1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico del telelavoro e del lavoro agile il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.</p> <p>2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.</p> <p><i>V., anche, gli articoli 2-sexies, comma 1 e comma 2, lett. dd) e 2-octies, comma 3, lett. a) del Codice della privacy.</i></p>
--	---

Disposizione del GDPR	Attuazione a livello interno
<p>Art. 90 Obblighi di segretezza</p>	<p>Il legislatore italiano ha regolamentato i poteri di indagine del Garante previsti dall'articolo 58 del regolamento agli articoli da 157 a 160.</p> <p>Non sono state adottate norme specifiche in attuazione dell'art. 90 del Regolamento UE.</p>



Disposizione del GDPR	Attuazione a livello interno
Art. 49 Deroghe in specifiche situazioni	Non sono state adottate norme specifiche in attuazione dell'art. 90 del Regolamento UE.

Disposizione del GDPR	Note
Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie	L'ordinamento giuridico italiano prevede sanzioni amministrative pecuniarie. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, le sanzioni specifiche sono sia di natura amministrativa che penale e regolate dal « <i>Codice italiano della privacy</i> » ossia il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (v. articoli 166 e seguenti).